

Pensione maturata al 31 dicembre: istruzioni Inps sulla salvaguardia

Aldo Forte *Esperto in materia previdenziale*

L'Istituto previdenziale fornisce ulteriori chiarimenti in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Tutti coloro che raggiungono il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 sono esenti dalle modifiche legislative che interverranno in futuro, anche se la pensione, in particolare quella di anzianità, avrà la finestra di apertura nell'anno 2008. Questo, in sintesi, il cd. principio di salvaguardia che viene ricordato dall'Inps con il messaggio 4 dicembre 2007, n. 29224 (di seguito riportato). L'Istituto, richiamando precedenti istruzioni fornite con circolari nn. 149/2004 e 105/2005, con il messaggio in argomento interviene per fornire ulteriori chiarimenti sulla materia.

Finestre di accesso alla pensione di anzianità

Per quanto concerne le pensioni di anzianità l'Istituto di previdenza ricorda che l'art. 1, comma 3, della legge n. 243/2004 richiedeva per l'applicazione della salvaguardia citata che il lavoratore avesse raggiunto i requisiti di età e di anzianità contributiva secondo la normativa previgente a quella prevista dalla stessa legge 23 agosto 2004, n. 243; il successivo comma 5 stabiliva altresì che, raggiunti i predetti requisiti, il diritto ad ottenere la pensione fosse indipendente da qualunque successiva modifica normativa. Di conseguenza, per rientrare tra i destinatari della salvaguardia del diritto è sufficiente aver maturato il requisito anagrafico e contributivo previsto dalla normativa attualmente in vigore senza alcun riguardo al momento della cosiddetta apertura della finestra, che può collocarsi anche in un momento successivo al 31 dicembre 2007.

Ne deriva che tutti gli assicurati che maturano i requisiti entro la fine dell'anno 2007, in base alle norme attualmente vigenti, le cui finestre di accesso si collocano nel 2008 potranno andare in pensione di anzianità in qualunque momento a partire dall'apertura della finestra di accesso. Infatti, è

da ricordare che è sempre vigente la regola secondo la quale, una volta aperta la finestra, si può andare in pensione da quella data in poi e non necessariamente in quella data.

Lavoratori che optano per il calcolo contributivo. Lavoratrici che usufruiscono del beneficio ex art. 1, comma 40, legge n. 335/1995

La salvaguardia di cui si è fatto cenno in precedenza interessa anche coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo i requisiti previsti dall'art. 1, comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335 in vigore fino alla data del 31 dicembre 2007. Di conseguenza, come precisato nelle circolari richiamate, continuano ad applicarsi, anche dopo il 1° gennaio 2008, le disposizioni in materia di pensionamenti previgenti alla legge di riforma.

È stato chiesto se sia applicabile la «salvaguardia» a quei lavoratori, soggetti al sistema di calcolo misto, che optino per il sistema contributivo dopo il 31 dicembre 2007. L'Inps, al riguardo, precisa che la verifica del possesso dei sopra citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 dovrà essere effettuata indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Per quanto concerne le lavoratrici soggette alla disciplina del sistema di calcolo contributivo che optino, ai sensi dell'art. 1, comma 40, della citata legge n. 335/1995 per accedere alla pensione di vecchiaia anticipando il requisito anagrafico di età rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995, l'applicazione della salvaguardia stabilita dal più volte citato art. 1, comma 3, dovrà essere verificata in relazione al requisito anagrafico anticipato per effetto dell'opzione in esame e indipendentemente dal momento del suo esercizio.

Art. 1, comma 40, legge n. 335/1995

Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

- a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
- b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
- c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

Computo anzianità contributiva richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

L'Istituto ricorda che, con circolare n. 105/2005, era stato chiarito che dal 1° gennaio 2008 i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo possono accedere al pensionamento:

1. a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
2. a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità

non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

3. con un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con i requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, lett. b) punto 2 della legge n. 243 del 2004).

Per quanto concerne l'ultima possibilità di accesso al pensionamento citata al punto 3, introdotta dalla legge di riforma del 2004, è sorto un problema sul tipo di contribuzione che concorre alla formazione dei 35 anni di anzianità contributiva.

A tal proposito il Ministero del lavoro, interpellato sulla predetta problematica, ha precisato che per il computo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 2) della legge n. 243/2004, debba essere applicato quanto previsto all'art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni contributive con 40 o più anni di anzianità contributiva.

Di conseguenza, nel computo della contribuzione complessiva non saranno tenuti in considerazione le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età andrà moltiplicata per 1,5. Infatti, in mancanza di una esplicita previsione normativa, l'adozione di tale criterio, consente di armonizzare all'interno del sistema contributivo le modalità di computo dell'anzianità contributiva nei casi di accesso alla pensione diversi da quelli previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995.

Pensione contributiva		
Anno	Età	Anzianità contributiva minima
Dal 1° gennaio 2008	60 anni se donna 65 anni se uomo	5
Dal 1° gennaio 2008	Qualsiasi età	40
Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009	60 anni (61 se autonomo)	35
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013	61 anni (62 se autonomo)	35
Dal 1° gennaio 2014 in poi	62 anni (63 se autonomo)	35

Con la circolare n. 149 dell'11 novembre 2004 sono state date istruzioni alle Sedi dell'Istituto in merito all'applicazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del provvedimento in oggetto relative alla salvaguardia del diritto alla pensione a favore di coloro che conseguono entro il 31 dicembre 2007 il diritto al conseguimento della pensione di anzianità e della pensione nel sistema contributivo con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore.

Con successiva circolare n. 105 del 19 settembre 2005 sono state, tra l'altro, fornite indicazioni circa i nuovi requisiti per l'accesso a pensione previsti dalla citata legge n. 243/2004 e, in particolare, al punto 3.1.1 sono stati trattati i nuovi requisiti previsti dall'articolo 1, comma 7, lettera b), punto 2, in materia di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

Con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni argomenti trattati nelle predette circolari.

A) Finestre di accesso alla pensione di anzianità

Come noto il citato articolo 1, comma 3, richiedeva ai fini dell'applicazione della salvaguardia in esame che il lavoratore avesse raggiunto i requisiti di età e di anzianità contributiva secondo la normativa previgente a quella prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e il successivo comma 5 stabiliva altresì che raggiunti i predetti requisiti il diritto ad ottenere la pensione fosse indipendente da qualunque successiva modifica normativa.

Al punto 1 Parte Prima era stato, quindi, chiarito che per rientrare tra i destinatari della salvaguardia del diritto fosse sufficiente aver maturato il requisito anagrafico e contributivo previsto dalla normativa attualmente in vigore senza alcun riguardo al momento della cosiddetta apertura della finestra che può collocarsi anche in un momento successivo al 31 dicembre 2007. Pertanto, tutti coloro che maturano i requisiti nel corso del 2007, sulla base della disciplina oggi in vigore, le cui finestre di accesso si collocano nel 2008 potranno andare in pensione di anzianità in qualunque momento a partire dall'apertura della finestra di accesso che avviene

Inps - Messaggio 4 dicembre 2007, n. 29224

Oggetto: Legge 23 agosto 2004, n. 243. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Chiarimenti

con le scadenze indicate nel prospetto in basso.

B) Applicazione della «salvaguardia» di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004. Lavoratori che

optano per il sistema di calcolo contributivo. Lavoratrici che usufruiscono del beneficio di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995

La salvaguardia di cui al suddetto articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004 riguarda anche coloro che maturano entro il 31 dicembre 2007 i requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in vigore fino alla predetta data del 31 dicembre 2007.

A tali soggetti, pertanto, come illustrato nella circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, Parte Prima, punti 1 e 2, e ribadito nella circolare n. 105 del 19 settembre 2005, punto 6, continuano ad applicarsi, *anche dopo il 1° gennaio 2008*, le disposizioni in materia di pensionamenti prevenienti alla legge di riforma.

Da parte di alcune Sedi è stato chiesto di chiarire se sia applicabile la «salvaguardia» in questione a quei lavoratori, soggetti al sistema di calcolo misto, che optino per il sistema contributivo successivamente alla data del 31 dicembre 2007.

A tal riguardo si precisa che la verifica del possesso dei sopra citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 dovrà essere effettuata **indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.**

Si specifica, inoltre, che nei confronti delle lavoratrici soggette alla disciplina del sistema di calcolo contributivo che optino, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della citata legge n. 335/1995 per accedere alla pensione di vecchiaia anticipando il requisito anagrafico di età rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995, l'applicazione della salvaguardia stabilita dal più volte citato articolo 1, comma 3, del provvedimento in oggetto, dovrà essere verificata in relazione al requisito anagrafico anticipato per effetto dell'opzione in esame e indipendentemente dal momento del suo esercizio.

Dipendenti		Autonomi	
Requisiti	Finestra	Requisiti	Finestra
39 anni di anzianità contributiva entro il primo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007	1° gennaio 2008	58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre 2007	1° gennaio 2008
39 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007	1° gennaio 2008	58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il terzo trimestre 2007	1° aprile 2008
57 anni di età e 35 anni di contribuzione o 39 anni di anzianità contributiva entro il terzo trimestre 2007	1° gennaio 2008	58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre 2007	1° luglio 2008
57 anni di età e 35 anni di contribuzione o 39 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre 2007	1° aprile 2008		

N. 49 - 14 dicembre 2007

Esempio

Lavoratrice nata il 10 ottobre 1951 madre di tre figli. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di anticipo dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di cui all'articolo 1, comma 40, la lavoratrice matura il diritto a pensione all'età di 56 anni e, quindi, il 10 ottobre 2007. In presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 20, la lavoratrice in esame potrà ottenere la pensione di vecchiaia contributiva in qualunque momento anche successivo al 31 dicembre 2007.

C) Computo anzianità contributiva richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lett. b), punto 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243

Al punto 3.1.1 della citata circolare n. 105/2005 è stato chiarito che, dal 1° gennaio 2008, i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo possono accedere al pensionamento:

- a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungi-

mento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

- con un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con i requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, lett. b), punto 2 della legge n. 243/2004).

Relativamente a tale ultima possibilità di accesso al pensionamento, introdotta dalla legge di riforma del 2004, è sorto un problema circa il tipo di contribuzione che concorre al computo dei 35 anni di anzianità contributiva.

Il Ministero del lavoro, interpellato sulla predetta problematica ha espresso il parere in base al quale, ai fini del computo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2) della legge n. 243 del 2004, «debba essere applicato quanto previsto all'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni contributive con 40 o più anni di anzianità contributiva.

Pertanto - ha chiarito in nota il predetto Dicastero - nel computo della contribuzione complessiva non vanno conteggiate le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età va moltiplicata per 1,5.

In mancanza di una esplicita previsione normativa, l'adozione del suddetto criterio, infatti, consente di armonizzare all'interno del sistema contributivo, le modalità di computo dell'anzianità contributiva nei casi di accesso alla pensione diversi da quelli previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995».